



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 230 DATA COMUNICATO 05/06/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	3631
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	3634

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 05 Giugno 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n.27314/567pfi 24-25/PM/fm del 13.05.2025.

NEI CONFRONTI DI

- **Sig. Domenico Marchetti all'epoca dei fatti Vice Presidente ASD Leonessa Futsal RSA;**
- **Soc. ASD Leonessa Futsal RSA.**

per rispondere dell'addebito di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Domenico Marchetti e la Società ASD Leonessa Futsal RSA per i fatti addebitati.

All'udienza di trattazione del 05/06/2025 sono presenti: l'Avv. Edoardo D'UVA in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; per la società ASD Leonessa Futsal RSA e per il Sig. Domenico Marchetti, seppur regolarmente convocati non era presente alcun rappresentante.

Il rappresentante della Procura Federale chiede applicarsi le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Domenico Marchetti tre mesi di inibizione;
- per la Società ASD Leonessa Futsal RSA Euro 300,00 di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara la responsabilità dei deferiti disponendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- **al Sig. Domenico Marchetti tre mesi di inibizione;**
- **alla Società ASD Leonessa Futsal RSA Euro 300,00 di ammenda.**

Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 CGS.

Così deciso in Perugia il 05 giugno 2025.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Claudia Gillosi

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 29 Maggio – 05 Giugno 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n.26193/619pfi 24-25/PM/IZ del 30.04.2025.

NEI CONFRONTI DI

- **Sig. Paolo Cangì;**
- **Soc. AC Città di Castello SSDARL.**

per rispondere dell'addebito di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Paolo Cangì e la società AC Città di Castello SSDARL per i fatti addebitati.

All'udienza di trattazione del 29/05/2025 sono presenti: l'Avv. Edoardo D'UVA in rappresentanza della Procura Federale della FIGC ed il Sig. Paolo Cangì in proprio; per la società AC Città di Castello SSDARL, seppur regolarmente convocata non era presente alcun rappresentante.

Il rappresentante della Procura Federale chiede applicarsi le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Paolo Cangì sei mesi di inibizione;
- per la società AC Città di Castello SSDARL Euro 600,00 di ammenda più un punto di penalizzazione da scontarsi nella prossima Stagione Sportiva 2025/2026.

Il Sig. Paolo Gangi chiede il proscioglimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ritiene che l'addebito mosso agli incolpati sia fondato.

È documentalmente provata – e non contestata – la mancata corresponsione all'allenatore sig. Antonio Armillei, da parte della società Città di Castello SSD ARL, della somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. N. 2425.47 del 3.12.2024, comunicato alla società con pec del 6.12.2024.

La Società non ha svolto attività difensiva né è comparsa in udienza tramite un suo rappresentante; il Sig. Paolo Cangì, presente, respinge invece l'addebito nei suoi confronti sostenendo di avere provveduto alla cessione del 100% delle quote societarie in data 9.12.2024 e di avere pattuito con l'acquirente che l'onere di pagamento dell'importo di cui al lodo in oggetto fosse a carico dell'acquirente medesimo e che pertanto l'inadempimento non sarebbe a lui imputabile.

In merito a tale prospettazione difensiva, il Tribunale ritiene che agli atti non vi sia la prova di quanto affermato dall'incolpato: al contrario, dai fogli di censimento societari non risultano modifiche delle cariche e dalle schede della Stagione 2024-2025, disponibili per la consultazione da parte del Tribunale, risulta che il Sig. Paolo Cangì ha cessato la carica di Presidente del Città di Castello SSDARL, per dimissioni, il 3.2.2025.

Ne consegue che il termine di trenta giorni fissato dal lodo comunicato il 6.12.2024 per l'esecuzione del pagamento in favore del Sig. Armillei è interamente decorso quando ancora il Sig. Cangì era formalmente Presidente della Società deferita, con la conseguenza che la violazione degli artt. 4, comma 1 e 37, commi 6 e 7 C.G.S., anche in relazione all'art. 94 ter, comma 5 delle N.O.I.F., deve essere a lui imputata, con applicazione dell'inibizione di mesi sei, conformemente alla richiesta della Procura Federale, da ritenersi congrua.

Deve affermarsi la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 C.G.S. della società Città di Castello SSDARL, alla quale il Tribunale ritiene equo infliggere le sanzioni di Euro 600,00 di ammenda e di un punto di penalizzazione da scontarsi nella prossima Stagione Sportiva 2025/2026.

Quanto al trattamento sanzionatorio, merita infatti ricordare che il processo sportivo è governato dai principi della effettività e della afflittività (cfr. art. 44, comma 5 C.G.S.), in applicazione dei quali la sanzione disciplinare deve essere efficacemente scontata dal reo e non solo ad esso formalmente applicata.

Ed infatti la possibilità dello slittamento della penalizzazione in una Stagione successiva a quella in corso risponde alla finalità di assicurare la concreta efficacia punitiva della sanzione, come espressamente disposto dall'art. 8, comma 1, lettera g) del C.G.S.: *“se la penalizzazione del punteggio è inefficace in termini di afflittività nella Stagione in corso, è fatta scontare, in tutto o in parte, nella Stagione Sportiva seguente”*. In altri termini, tale possibilità opera essenzialmente per garantire che la sanzione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, privi il soggetto colpevole di utilità conseguite nella Stagione in corso”.

Pertanto, poiché nella Stagione Sportiva 2024-2025 il Città di Castello SSDARL ha subito la retrocessione nella serie inferiore e quindi la penalizzazione nella Stagione appena conclusa non produrrebbe alcun concreto effetto sanzionatorio, il Tribunale ritiene di accogliere la richiesta della Procura Federale di far scontare alla Società deferita il punto di penalizzazione in classifica nella Stagione Sportiva 2025-2026.

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara la responsabilità dei deferiti disponendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- **al Sig. Paolo Cangi sei mesi di inibizione;**
- **alla Società AC Città di Castello SSDARL Euro 600,00 di ammenda oltre ad un punto di penalizzazione da scontarsi nella prossima Stagione Sportiva 2025/2026.**

Così deciso in Perugia il 29 maggio 2025.

Sentenza integrale depositata il 5 giugno 2025.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Claudia Gillosi

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 05 Giugno 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. **SINIBALDI ANTONELLO** IN PROPRIO, TESSERATO A.S.D. MONTEFRANCO IN MERITO ALLA GARA MONTEFRANCO – POLISPORTIVA TERNANA DISPUTATASI A MARATTA BASSA IL 24.11.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 87 DEL 27.11.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE FINO AL 30.09.2025.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 05.06.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DELIBERA:

Dalle indagini svolte dalla Procura Federale è risultato sostanzialmente smentito quanto prospettato dal reclamante in merito al presunto comportamento provocatorio posto in essere dal Direttore di gara in occasione della partita; per contro, dalle medesime indagini non sono emersi elementi utili a smentire / ridimensionare quanto invece riferito dal Direttore di gara circa il comportamento offensivo e reiteratamente irrispettoso posto in essere dal Sinibaldi. Ciò posto, considerata peraltro la notoria fede privilegiata da attribuirsi al referto arbitrale, il reclamo non è meritevole di accoglimento considerato che la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti descritti nel suddetto referto.

PQM

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Maria Grazia Cespa

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Carlo Orlando e dal dall'Avv. Maurizio Lorenzini, Componenti, nella sua riunione del 05 Giugno 2025, ha assunto le seguenti decisioni:

PLAY OFF ALLIEVI GUBBIO

NEL RECLAMO PREPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. J.RAMAZZANO COLOMBELLA** IN MERITO ALLA GARA POL. DON BOSCO GUBBIO – J.RAMAZZANO COLOMBELLA DISPUTATASI A GUBBIO IL 11.05.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 76 DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GUBBIO DEL 22.05.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICAZIONE CALCIATORE GRASELLI FILIPPO PER CINQUE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 05.06.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dalla disamina della documentazione ed all'esito dell'audizione del reclamante, che ha chiesto di procedere nonostante l'assenza del Direttore di gara, la Corte osserva quanto segue.

La condotta ingiuriosa posta in essere dal calciatore Grasselli Filippo nei confronti del Direttore di gara appare pacifica e, peraltro, non contestata dalla Società reclamante. Ciò posto si ritiene equo contenere in quattro giornate di gara la sanzione della squalifica inflitta dal G.S, così come previsto dall'art. 36 lett. a) CGS.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Grasselli Filippo a quattro giornate di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Carlo Orlando

Avv. Maurizio Lorenzini

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 05 Giugno 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

AMATORI CITTA' DI CASTELLO

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. POL. PIETRALUNGHESE** IN MERITO ALLA GARA POL. PIETRALUNGHESE – TURRIS SAN LEO DISPUTATASI A PIETRALUNGA IL 17.05.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 88 DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA' DI CASTELLO DEL 22.05.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA DI EURO 500,00;**
- **INIBIZIONE DIRIGENTE BAGIACCHI FRANCESCO FINO AL 22.06.2025;**
- **SQUALIFICAZIONE CALCIATORE BAGIACCHI FEDERICO PER 10 GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 05.06.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il direttore di gara ha confermato quanto descritto nel referto e nel relativo allegato.

Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria irrogata alla A.S.D. Pol. Pietralungheese, è emerso che l'Arbitro al 5° minuto del secondo tempo è stato costretto a ritardare la ripresa del gioco per quattro minuti a causa di tafferugli tra le tifoserie; inoltre a fine gara la Società ospitante non ha vigilato adeguatamente al fine di garantire l'incolumità del Direttore di gara, non avendo impedito che un soggetto non in lista entrasse all'interno dell'impianto ponendo in essere gravi comportamenti nei confronti dell'Arbitro stesso entrando anche a contatto fisico con quest'ultimo. La Società reclamante, peraltro, ha documentato di aver richiesto l'intervento della forza pubblica anche per la gara in questione, il che consente di ridurre l'ammenda ad Euro 400,00.

Per quanto riguarda la condotta addebitata al Dirigente Francesco Bagiacchi, è emerso che costui, nel corso della gara, è entrato all'interno del terreno di gioco per contestare una decisione arbitrale; la sanzione inflitta dal G.S. è dunque meritevole di conferma.

Quanto infine al calciatore Federico Bagiacchi, a fine gara costui si è tolto la maglietta avvicinandosi al Direttore di gara pronunciando frasi irrilevanti nei suoi confronti e cercando di fraporsi fra lui e lo spogliatoio, ma senza mai toccarlo, come precisato dall'Arbitro stesso; la Corte ritiene che la squalifica, alla luce di quanto effettivamente accaduto e dell'assenza di qualsiasi contatto fisico, possa essere limitata ad otto giornate di gara.

P.Q.M.

Riduce l'ammenda inflitta dal G.S. alla A.S.D. Pol. Pietralungheese ad Euro 400,00.

Riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Federico Bagiacchi ad otto giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maria Grazia Cespa

Rag. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 05 GIUGNO 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace